



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA SCRITTA
N. 79 del 2 aprile 2024**

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

SIMEONI

***ATTIVITÀ DI GESTIONE DA PARTE DI PROMEDICA 88 S.R.L. DELLA CASA
DI CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio regionale del Lazio INTERROGAZIONE SCRITTA N. 79 del 2 aprile 2024

**Al Presidente del
Consiglio Regionale del Lazio
Antonio Aurigemma**

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Attività di gestione da parte di Promedica 88 S.r.l. della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital

Premesso che

la società Promedica 88 S.r.l. ha in essere un contratto di affitto di ramo d'azienda con la Fenig S.r.l. ai sensi del quale gestisce la Casa di cura Karol Wojtyla Hospital S.r.l. dal 2 gennaio 2018.

La Fenig S.r.l. era società che versava in stato di crisi e che dovette per questo motivo, intraprendere una serie di iniziative per tentare il risanamento;

per di più, sempre la Fenig S.r.l. veniva condannata con sentenza n.1454/2010, confermata con sentenza n.182/2013 della sezione Giurisdizionale d'Appello, al pagamento di oltre 10 milioni di euro in favore della Regione Lazio.

Inoltre, la Regione Lazio volturava il titolo di autorizzazione di attività sanitaria e di accreditamento istituzionale per la Casa di cura Karol Wojtyla Hospital dalla Fenig S.r.l., alla Società Promedica 88 S.r.l., a condizione che venisse omologato il piano di ristrutturazione del debito della Fenig S.r.l. a garanzia del recupero del credito della Regione Lazio da danno erariale, nel frattempo quasi raddoppiato, poiché tutte le richieste di pagamento spontaneo erano rimaste inevase.

Considerato che

detto contratto, di durata annuale rinnovabile automaticamente sino all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della Fenig S.r.l., prevede la conclusione del periodo di affitto di ramo d'azienda a valle della definitività dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della Fenig S.r.l., con l'obbligo automatico per la Promedica 88 S.r.l. di acquistare il ramo d'azienda

stesso, divenendone titolare e non più affittuaria. A valle dell'omologazione, infatti, la Fenig S.r.l. si era impegnata a cedere il ramo d'Azienda costituito dalla Casa di Cura in oggetto alla Promedica 88 S.r.l.

E' su questo presupposto che la Regione Lazio ha autorizzato la voltura da Fenig S.r.l. a Promedica 88 S.r.l. delle autorizzazioni e degli accreditamenti. La Promedica 88 S.r.l., inoltre si è fatta carico, nel periodo di validità del contratto di affitto di ramo d'azienda, di corrispondere alla Regione Lazio la rata mensile di rimborso dovuta da Fenig S.r.l. per sentenza della Corte dei Conti, oltre al rimborso di eventuali cartelle inappropriate di Fenig S.r.l., impegno puntualmente adempiuto da Promedica 88 S.r.l..

Considerato altresì che

attualmente, la Fenig S.r.l., invece di presentare i suddetti piani di ristrutturazione, ha presentato una proposta di concordato preventivo **in continuità** che è stato ammesso dal Tribunale di Roma e che il suo rappresentante legale ha altresì comunicato la risoluzione del contratto con la Promedica 88 S.r.l. per intervenuta disdetta e conseguentemente richiesto la voltura del titolo di autorizzazione all'esercizio e dell'accredito istituzionale in suo favore, quale proprietaria del ramo di azienda di detta struttura sanitaria.

Rilevato che

che, sotto il profilo dell'operatività e quindi del futuro adempimento della proposta di concordato preventivo presentata dalla Fenig S.r.l. si riscontrano diverse sostanziali criticità:

- la Fenig S.r.l, nelle more, è stata venduta alla società HD Hospital Device S.r.l., il cui titolare effettivo è proprietario anche di una sanitaria, Ditta MAS S.p.a.
Tali società e il loro titolare effettivo sono noti per essere stati oggetto di un servizio della trasmissione "report" denominato "LA SCHIENA DRITTA", che ha denunciato quella che sarebbe una pratica diffusa - a danno del SSN - cioè di impiantare in sala operatoria materiali modificandone la tracciatura attraverso la sostituzione delle etichette in cartella clinica, unitamente alle modalità di persuasione dei medici a scegliere di far rifornire gli ospedali da un rivenditore di protesi piuttosto che da un altro sulla base dei viaggi e, più in generale, dei regali offerti da queste società, tra cui quelle riconducibili al medesimo titolare (cfr. articolo su "La Repubblica" e servizio Report "La schiena dritta" allegati); su tali vicende sono in corso gli opportuni approfondimenti da parte della Procura della Repubblica;
- la Fenig S.r.l. fonda la propria proposta di concordato sulla base principalmente:
 - A. dei flussi di cassa "extra" generati dalla normale gestione ordinaria diretta della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital, ma la Casa di cura stessa alla luce degli incrementi dei costi della gestione legati agli aumenti del CCNL ARIS AIOP, degli applicativi necessari a gestire il debito informativo nei confronti della Regione e più in generale dei costi legati all'energia e al gas, difficilmente la Casa di Cura medesima potrà generare flussi di cassa "extra" a beneficio del pagamento di tutti i debiti pregressi accumulati dalla Fenig S.r.l.
 - B. del flusso di cassa derivante dalla vendita degli immobili di proprietà delle società controllate, il cui reale valore rimane tutto da verificare;
 - C. dalla mera promessa del socio HD Hospital Device S.r.l. di versare quanto necessario per differenza;

- D. del mancato riconoscimento del debito della Fenig S.r.l. nei confronti della Promedica 88 S.r.l. per tutti gli investimenti e le migliorie apportate dal 2018 ad oggi sulla Casa di cura Karol Wojtyla Hospital (ivi compreso l'acquisto del ramo d'azienda acuti dalla Siligato S.r.l. con ulteriori 11 letti accreditati per ortopedia e traumatologia) nonché del debito nei confronti degli ex dipendenti per TFR non versato all'epoca dalla Fenig S.r.l. ai fondi complementari.

Tenuto conto che

se il piano di concordato preventivo della Fenig S.r.l., nonostante tutti i profili di criticità evidenziati dalla Promedica 88 S.r.l., venisse omologato, la Fenig S.r.l. dovrebbe tornare in possesso della gestione diretta della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital e dovrebbe pagare direttamente, tramite la garanzia del socio unico HD Hospital Device S.r.l., anche il debito dalla stessa maturato nei confronti della Regione Lazio (attualmente riscosso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione), per condanna della Corte dei Conti;

Dato atto che

l'autorizzazione alla predetta voltura dell'accredimento **non è assolutamente certa e piuttosto vi sono fondati motivi per escluderla**: oltre a non essere stato acquisito alcun assenso preventivo da parte della Regione, infatti, vi è piuttosto una specifica comunicazione di quest'ultima nel contesto della quale la Società debitrice è stata espressamente invitata a *“voler rivalutare le proprie azioni, in considerazione dell'assoluta impossibilità di poter accogliere un'istanza di voltura in favore di un soggetto privo di garanzie di solidità finanziaria”*. E d'altra parte, per poter giovare della voltura dell'accredimento a proprio favore, la Fenig S.r.l. dovrebbe constare dei *“requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi”* all'uopo necessari, la sussistenza dei quali, nella specie (ed anche alla stregua di quanto appositamente segnalato dalla Regione Lazio, nella missiva dianzi citata) pare possa prudenzialmente escludersi.

Tenuto conto altresì che

non è affatto detto, innanzitutto, che la Fenig S.r.l. sia ritenuta in possesso dei *requisiti di onorabilità* necessari alla voltura, in considerazione (a) dell'entità deflagrante della debitoria fiscale da essa precedentemente accumulata; (b) delle condanne erariali inferte nei propri confronti – per illeciti penali compiuti nella gestione dei rimborsi; (c) degli altri gravi comportamenti a sé riferibili, ed in particolare alle decine di richieste di risarcimento danni formulate dai pazienti per comportamenti negligenti posti in essere dalla Fenig S.r.l. durante la gestione della struttura; (d) **delle ostilità a qualunque potenziale voltura già rappresentate da parte delle rappresentanze sindacali aziendali**;

Inoltre, non è parimenti scontato (e piuttosto può sostenersi esattamente l'opposto) che la Società sia ritenuta titolare dei *requisiti tecnici, organizzativi e strutturali* all'uopo necessari, considerato che la stessa – si è anticipato –, durante la propria gestione, ha dimostrato, sotto vari aspetti, la propria inidoneità allo scopo, ed il nuovo socio di riferimento è privo di qualsiasi esperienza nel settore della gestione delle cliniche private;

la voltura dell'attuale accreditamento in favore della Promedica 88 S.r.l. era stata dichiaratamente concessa sulla base della previsione dell'acquisto della clinica da parte della stessa e dunque della continuità della gestione da parte di un soggetto riferibile al Gruppo Impresa Medica (**VillaBenedettaGroup**), mentre il Piano di concordato si pone in contrapposizione con l'ipotesi presa in esame dalla Regione al momento dell'accreditamento, comportando il venir meno delle componenti essenziali al relativo funzionamento apportate dalla Promedica 88 S.r.l. durante la propria gestione; non a caso, la Regione, come anzidetto, nella nota in precedenza menzionata, conscia degli ingenti investimenti che sarebbero occorsi per garantire la continuità della struttura e i livelli di servizio necessari alla voltura dell'accreditamento, ha chiarito come sia stata essenziale la valutazione dell'impegno all'acquisto da parte della Promedica 88 S.r.l., proprio perché nella situazione riscontrata - di vetustà ed inadeguatezza dell'azienda ad essa consegnata - il mero contratto di affitto non avrebbe tutelato gli interessi pubblici perseguiti;

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale:

per conoscere quali azioni intenda intraprendere per garantire la continuità e la correttezza delle prestazioni sanitarie erogate all'interno delle strutture della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital S.r.l., il pieno recupero del credito vantato nei confronti della Fenig S.r.l. a titolo di danno erariale, nonché di ogni altra somma che risulterà dalla medesima indebitamente percepita e, fatto essenziale, per la salvaguardia degli interessi dei lavoratori ivi compresa la tutela dei posti di lavoro.

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 02/04/2024 12:53:39